

COMUNE DI SETTIMO SAN PIETRO

PROVINCIA DI CAGLIARI

CONVENZIONE

PER CONFERIMENTO INCARICO DI COLLABORAZIONE NEL SERVIZIO EDUCATIVO DOMICILIARE RIVOLTO A MINORI IN DIFFICOLTA' E ALLE LORO FAMIGLIE NEL COMUNE DI SETTIMO SAN PIETRO

L'anno duemilasedici addì ventinove del mese di Giugno nella sede Comunale,

TRA

*la dott.ssa **Donatella Pani**, nata a _____ il _____, la quale interviene al presente atto in qualità di Responsabile dell'Area socio-culturale e agisce in nome e per conto del Comune di Settimo San Pietro, c.f. **80004000925***

E

*il dott. **Alessandro Ragni**, nato a _____ il _____, residente a _____ c.f. _____, partita Iva **02841470921**;*

PREMESSO CHE

A. il servizio di assistenza educativa domiciliare (di seguito SAED) intende perseguire le seguenti finalità:

- a. sostenere il minore nei momenti di difficoltà, fornendogli gli strumenti per fronteggiarle e rimuoverle, aiutandolo, quindi, a scoprire le proprie potenzialità, riconoscere i propri bisogni e acquisire capacità d'agire in autonomia;*

- b. valorizzare e potenziare le dinamiche relazionali del minore all'interno della famiglia, della scuola e del tempo libero, con l'appoggio delle agenzie del territorio e con le risorse della comunità;*
 - c. costruire un rete di legami tra nucleo familiare e risorse del territorio;*
 - d. promuovere le capacità progettuali del minore e della famiglia;*
- B. con determinazione del Responsabile dell'Area Socio-Culturale n°1277 del 11/12/2015 è stata garantita la prosecuzione degli interventi e delle attività gestite dal SAED e contestualmente sono stati affidati gli incarichi di collaborazione ai professionisti individuati per il primo semestre dell'anno 2016;*
- C. con determinazione del Responsabile dell'Area Socio-Culturale n°695 del 15/06/2016 si da prosecuzione agli interventi e alle attività gestite dal SAED e contestualmente si affidano gli incarichi di collaborazione, oggetto della presente convenzione, ai professionisti individuati per il secondo semestre dell'anno 2016;*
- D. che si rende necessario disciplinare tramite l'apposita convenzione il rapporto tra l'Ente affidante ed il professionista affidatario;*

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1

*Il dott. **Alessandro Ragni**, nella sua qualità di educatore, s'impegna a prestare la propria opera professionale quale lavoratore autonomo, presso gli uffici del Comune di Settimo San Pietro e le altre sedi di servizio individuate, presso le agenzie educative e presso il domicilio di coloro che usufruiscono delle prestazioni assistenziali.*

ART. 2

*Le prestazioni professionali del dott. **Alessandro Ragni** saranno articolate sulla base di programmi periodici di attività. In particolare l'educatore deve:*

- *osservare, conoscere e valutare, con gli specifici strumenti della professione, i minori affidati dall'équipe psico-socio-pedagogica ed il nucleo familiare di appartenenza, nella loro realtà oggettiva, analizzare i bisogni e rilevare le risorse del contesto familiare e socio-ambientale;*
- *in collaborazione con altre figure professionali impegnate nel servizio, collaborare alla predisposizione di progetti educativi individuali sia per i minori che per le famiglie;*
- *realizzare gli interventi educativi mirati al recupero e allo sviluppo del minore, alla gestione della quotidianità e alla progettualità nel tempo, verificandone i risultati mediante metodologia sistematica e continuativa;*
- *realizzare attività di documentazione predisponendo, con riferimento a ciascun utente/nucleo familiare, il prospetto mensile degli interventi e la relazione bimestrale a ciascun*

- nucleo familiare in carico, oltre alla documentazione che si renderà necessaria su richiesta del servizio sociale comunale;*
- *verificare con l'équipe l'effettiva realizzazione del progetto individuale, collaborando al suo aggiornamento bimestrale;*
 - *predisporre relazione finale sugli interventi svolti in favore di ciascun nucleo familiare, con suggerimenti e proposte;*

La relazione bimestrale e quella finale dovranno tempestivamente essere depositate presso l'Ufficio di Servizio Sociale.

ART.3

*Il dott. **Alessandro Ragni** assicura una disponibilità di n°**480 ore** a decorrere **dal primo Luglio 2016 e fino al trentuno Dicembre 2016**, in fascia oraria da concordare con l'équipe e compatibilmente con le esigenze dell'utenza, delle altre agenzie educative e degli uffici comunali. L'operatore che espleta il servizio di cui trattasi è obbligato al segreto d'ufficio su tutte le questioni concernenti le prestazioni a Lui affidate ed i rapporti con l'Ente affidante.*

E' altresì tenuto a mantenere durante il servizio un comportamento corretto, che in nessun modo sia pregiudizievole per l'Ente e per gli utenti.

ART. 4

E' fatto divieto all'operatore, di richiedere compensi agli assistiti per le prestazioni effettuate in nome e per conto del Comune e comprese negli orari di attività con lo stesso concordati.

ART. 5

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di operare gli opportuni controlli per verificare la qualità e la funzionalità dell'attività svolta, ogni qualvolta lo riterrà opportuno.

ART. 6

L'Amministrazione Comunale segnalerà all'operatore, tramite il Servizio Sociale, eventuali carenze di gestione che dovranno essere risolte tempestivamente. Nel caso in cui vengano segnalati più di due disservizi, la cui gravità verrà valutata dal Servizio Sociale, l'Amministrazione procederà, ai sensi dell'art. 1456 del C.C., alla risoluzione contrattuale con corrispettivo limitato al periodo di servizio maturato. La risoluzione del contratto sarà preceduta da atto formale di contestazione da parte del Servizio Sociale, al quale l'operatore potrà presentare giustificazioni non oltre dieci giorni dal ricevimento della contestazione. Le sanzioni verranno operate con Determinazione del Responsabile dell' Area Socio - Culturale.

ART. 6 BIS

Estensione del codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165. (13G00104) (GU n.129 del 4-6-2013).

Il professionista si obbliga, nell'esecuzione dell'incarico, al rispetto del codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con D.P.R. n. 62/2013. La violazione degli obblighi di comportamento comporterà per l'Amministrazione la facoltà di risolvere il contratto, qualora in ragione della gravità o della reiterazione, la stessa sia ritenuta grave.

ART. 7

Il Comune di Settimo San Pietro si riserva il diritto di effettuare qualsiasi controllo senza preavviso alcuno, al fine di verificare il rispetto delle norme contenute nella presente convenzione e di disporre i provvedimenti più opportuni nell'intervento del servizio.

ART. 8

*L'onere economico a carico dell'Amministrazione Comunale per l'affidamento del suddetto incarico è di complessivi € **10.737,60** IVA inclusa. Al professionista sarà corrisposto il compenso di € **17,63** orarie nette, più il 4% per oneri Inps, più 22% di IVA, per un compenso orario lordo di € **22,37**. I pagamenti avverranno mensilmente dietro presentazione, da parte del professionista, di regolare fattura elettronica destinata alla Pubblica Amministrazione (così come descritto dal D.M. 55 del 03/04/2013 e integrazione del D.M. 66 del 24/04/2014), corredata dal prospetto riepilogativo delle ore svolte nel mese di riferimento e degli interventi relativo a ciascun utente.*

ART. 9

*Il rapporto di collaborazione nascente dalla presente convenzione è instaurato di comune accordo tra le parti, quale rapporto di lavoro autonomo senza alcun vincolo di subordinazione, ai sensi dell'art. 2222 del C.C. Pertanto i corrispettivi pattuiti non avranno natura di retribuzione ma di compenso per lavoro autonomo e non matureranno a favore del dott. **Alessandro Ragni** diritti a ferie, indennità di malattia, mensilità aggiuntive, trattamento di fine rapporto e tutti quegli istituti specifici del contratto di lavoro dipendente.*

ART. 10

La presente convenzione potrà essere risolta in qualsiasi momento per comune accordo tra le parti, ovvero unilateralmente dal Comune, qualora ricorrano gravi e comprovati motivi inerenti alla violazione degli accordi contrattuali.

ART. 11

E' fatto divieto assoluto di cessione a terzi del servizio di cui trattasi.

ART. 12

Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione si applicano in quanto compatibili, le norme di cui agli artt. 1321 e ss. del C.C.

ART. 13

Ogni controversia che dovesse sorgere in relazione alla interpretazione ed all'applicazione della presente convenzione, non composta in via amministrativa, sarà devoluta al Tribunale Ordinario competente per territorio.

ART. 14

*Ai sensi del D.Lgs 196/2003, i dati forniti dall'Amministrazione Comunale saranno trattati dal dott. **Alessandro Ragni** esclusivamente per le finalità connesse al servizio da espletare.*

*Il dott. **Alessandro Ragni** si impegna ad osservare la massima riservatezza nei confronti delle notizie di qualsiasi natura comunque acquisite nello svolgimento del servizio, in conformità a quanto previsto dal D.Lgs 196/2003.*

ART. 15

Il presente atto è formato e stipulato in modalità elettronica mediante l'utilizzo di strumenti informatici su n. 8 pagine a video. Le parti sottoscrivono con firma digitale ai sensi dell'art.1, comma 1, lettera s) e in conformità dell'art. 1, comma 1, lettera f) del D.Lgs. n. 82/2005 (codice dell'amministrazione digitale).

Letto, confermato e sottoscritto

Il Resp.le dell'Area socio-culturale

L'educatore

dott.ssa Donatella Pani

dott. Alessandro Ragni
